



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

143ª Seduta pubblica – Martedì 3 settembre 2024

Deliberazione n. 67

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI CONSIGLIERI CAMANI, BIGON, LUISETTO, MONTANARIELLO, ZANONI, ZOTTIS E MASOLO RELATIVO A “*LA GIUNTA DESTINI INTERAMENTE O PARZIALMENTE LA QUOTA PARTE DEI CANONI DI CONCESSIONE RIVERSATA DAI COMUNI RIVIERASCHI A INTERVENTI E OPERE A FAVORE DEI MEDESIMI*” IN OCCASIONE DELL’ESAME DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO A “*MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 NOVEMBRE 1987, N. 55 “DISCIPLINA DEI CANONI DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE NELLE ZONE PORTUALI DELLA SPONDA VENETA DEL LAGO DI GARDA. RIMOZIONE DI NATANTI E DI MATERIALI SOMMERSI”*”.

(Progetto di legge n. 268)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

PREMESSO CHE:

- la legge regionale n. 55/1987 disciplina l'imposizione dei canoni di concessione per l'occupazione delle aree nelle zone portuali della sponda veneta del lago di Garda appartenenti al demanio regionale;
- il PDL n. 268 estende la disciplina dei canoni di concessione alla “*totalità degli specchi acquei*” della sponda veneta del lago di Garda;

RILEVATO CHE:

- ai sensi della legge regionale n. 11/2001, art. 100-bis, secondo comma, “*i canoni derivanti dalla gestione dei beni del demanio della navigazione interna sono introitati dai comuni che ne trattengono una quota pari al 50 per cento per l'esercizio delle funzioni*” loro attribuite;
- il terzo comma dispone che la restante quota pari al 50% dei canoni introitati nell'esercizio precedente sia trasferita da parte dei comuni rivieraschi alla Regione, entro il 30 giugno di ogni anno;
- allo stesso modo dispone l'art. 61 della legge regionale n. 33/2002, stabilendo che “*i canoni derivanti dalla gestione dei beni del demanio lacuale del lago di Garda sono introitati dai comuni rivieraschi che ne destinano una quota pari al cinquanta per cento all'esercizio delle funzioni*” loro attribuite e che gli stessi comuni debbano trasferire

“alla Regione la restante quota pari al cinquanta per cento dei canoni introitati nell’esercizio precedente entro il 30 giugno di ogni anno”;

CONSIDERATO che è obiettivo di primaria importanza preservare il fragile e unico ecosistema del lago di Garda, nonché promuoverne la tutela e un uso consapevole e sostenibile, in armonia con quanto previsto dall’art. 8, c. 1, dello Statuto, il quale dispone che *“il Veneto, nel rispetto del principio di responsabilità nei confronti delle generazioni future, opera per assicurare la conservazione e il risanamento dell’ambiente, attraverso un governo del territorio volto a tutelare l’aria, la terra, l’acqua, la flora e la fauna quali beni e risorse comuni”;*

CONSIDERATO ALTRESÌ che la gestione uniforme e omogenea della totalità degli specchi acquei della sponda veneta del lago di Garda non deve penalizzare il protagonismo delle amministrazioni comunali interessate;

tutto ciò premesso,

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a destinare interamente o parzialmente, a decorrere dalla prima sessione di bilancio utile, la quota parte dei canoni di concessione riversata annualmente alla Regione dai comuni rivieraschi a interventi e opere a favore dei medesimi comuni, da realizzarsi previa intesa, tenendo conto della necessaria tutela ambientale.

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 46
Voti favorevoli	n. 46

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Alessandra Sponda

IL PRESIDENTE
f.to Roberto Ciambetti